

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 19.

Riapertura dei termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, limitatamente alle imprese agricole.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'utilizzazione globale dei fondi stanziati per contributi alle imprese agricole ai sensi della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, sono riaperti i termini di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale precitata per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate dalle imprese agricole oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 4 della precitata legge regionale sono ritenute valide purché le stesse presentino, entro il nuovo termine di cui al comma precedente, istanza di richiamo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 31 maggio 1982

Bernini